

IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI NELLA DELEGA LEGISLATIVA.

SOMMARIO: 1. La riforma dell'appello incidentale. - 2 I nuovi limiti alla titolarità del potere di impugnazione ed alla impugnabilità soggettiva ed oggettiva.

1. La riforma dell'appello incidentale.

L'appello incidentale¹, come è noto, è stato introdotto e disciplinato dall'art. 515, comma 4 c.p.p. abr. e, alla luce della conformazione che al tempo lo connotava, è stato definito un <<*monstrum processuale* partorito dal legislatore del 1930 sotto preoccupazioni di politica processuale e mantenuto inopinatamente in vita, a malgrado delle molte critiche [...]>>².

Esso, invero, del tutto sganciato dalla rinuncia dell'appello principale³ e prerogativa esclusiva del pubblico ministero, paralizzava l'operatività del divieto di *reformatio in peius* connesso all'appello dell'imputato e, la prospettiva di un ricorso ad esso, avrebbe dovuto porre un argine ad impugnazione temerarie.

L'appello incidentale è stato infatti definito da uno dei principali sostenitori <<un'utile e giustificata innovazione del codice di procedura penale del 1930, che si riconnette al nostro antico diritto [...]>> e che, contrapponendosi all'appello dell'imputato, dava luogo ad una <<reazione diretta ad impedire che l'imputato potesse tentare la sorte d'un secondo giudizio senza l'alea d'alcun aggravamento, il che accadrebbe se il giudice di secondo grado dovesse giudicare sull'appello del solo imputato>>⁴.

Infatti, l'imputato <<ora sa, prima d'appellare, che al suo appello può aggiungersi quello del p.m. anche dopo trascorso il termine ordinario stabilito per le impugnazioni,

¹ Ritenuto da Tranchina, Di Chiara, *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg. III, 205, vero e proprio nervo scoperto del sistema.

² Bellavista, *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, II, 772. V., inoltre, Gaeta, Macchia, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, Milanofiori Assago, 2009, 501. Nonché, con la consueta efficacia, Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1121: <<Istituto equivoco. Era ignoto al codice 1913. Sappiamo quale vento ideologico spiri nel successore: le impugnazioni pro reo vi sono male tollerate>>.

³ Al fine, evidenzia Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 162, di <<impedire che l'imputato appellante temerario tentasse la sorte nell'eventualità di una mancata proposizione dell'appello incidentale del p.m. e poi, una volta constatata la presenza dello stesso, potesse determinarne la decadenza con la rinuncia alla propria impugnazione>>.

⁴ Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, IV, *Del procedimento penale. Inizio dell'azione penale - Istruzione - Dibattimento - Impugnazioni - Esecuzione*, Torino, 1932, 546.

con l'effetto di rendere possibile la *reformatio in peius*, vietata sull'appello del solo imputato. Questa previsione, necessariamente, giova a trattenere l'imputato dall'interposizione di appelli non giustificati da alcuna legittima ragione»⁵.

L'istituto, strutturato come una sorta di rimessione in termini per il rappresentante della pubblica accusa presso il giudice *ad quem*, come tutti sanno venne censurato dalla Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. dal momento che gli imputati non potevano usufruire di un uguale diritto, e, in caso di coimputati, l'appello incidentale aveva effetto solo contro chi aveva proposto appello.

Ma venne ritenuto in contrasto, altresì, con l'art. 24 Cost. in quanto l'appellante, per il solo fatto di avere impugnato una sentenza, poteva trovarsi esposto a conseguenze di carattere sanzionatorio che non si sarebbero potute verificare in caso di mancata impugnativa, per la decorrenza dei termini stabiliti per l'appello del pubblico ministero⁶.

La declaratoria di illegittimità costituzionale venne pronunciata, tuttavia, rispetto all'art. 112 Cost., alla luce del carattere contraddittorio del comportamento del pubblico ministero il quale, ritenuta immune da vizi la sentenza impugnabile al punto da non proporre appello, esperiva il gravame al solo fine di contenere l'iniziativa dell'imputato⁷.

E' stato, poi, reintrodotta in maniera «clamorosa»⁸ nell'art. 595 del vigente codice di procedura penale al fine di scongiurare il ricorso all'impugnazione come espediente meramente dilatorio e arginare la proliferazione degli appelli⁹.

La necessità, tuttavia, di riscrivere l'istituto alla luce delle censure di incostituzionalità¹⁰ ha portato il legislatore del 1988 a riconoscere a tutte le parti il potere di proporre appello incidentale¹¹, nonché a prevedere, realizzando tra di essi una relazione di dipendenza funzionale, la perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o rinuncia all'appello principale.

Rimane comunque immutata la natura del meccanismo, dal momento che la neutralizzazione del divieto di *reformatio in peius* che lo caratterizza e l'esclusione

⁵ Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, IV, *Del procedimento penale. Inizio dell'azione penale - Istruzione - Dibattimento - Impugnazioni - Esecuzione*, cit., 547.

⁶ Corte cost., 17 novembre 1971, n. 177.

⁷ Corte cost., 17 novembre 1971, n. 177.

⁸ Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, cit., 160.

⁹ Montagna, *L'appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 409. Come fa notare Cordero, *Procedura penale*, cit., 1122, «sotto l'effetto cosmetico rimane quel deterrente che era (meno truculento rispetto allo stile Rocco-Manzini)».

¹⁰ Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 503.

¹¹ V., in relazione a siffatto profilo, Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 511. Nonché Montagna, *L'appello incidentale*, cit., 420.

dell'effetto predetto nei confronti dell'imputato non appellante che non ha partecipato al giudizio¹² costituiscono degli evidenti fattori disincentivanti, operanti in via preventiva, rispetto alla proposizione dell'appello da parte dell'imputato¹³.

Nel silenzio della legge rispetto all'area di devoluzione¹⁴ e conformemente con la posizione assunta da buona parte della dottrina¹⁵, la giurisprudenza che si è occupata dell'estensione dei limiti oggettivi dell'appello incidentale ha precisato che esso può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, oltre che a quelli che hanno connessione essenziale con essi¹⁶.

La delega contenuta nella legge di riforma prevede una profonda rimodulazione di un istituto il quale, anche nella versione regolata dall'art. 595 c.p.p., non è andato esente da critiche soprattutto sul versante della compatibilità costituzionale¹⁷.

Ed infatti, è stato evidenziato come permangano i dubbi di costituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento tra le parti dal momento che <<mentre nessuna conseguenza negativa deriva al pubblico ministero, in ipotesi appellante principale, dall'accoglimento dell'appello incidentale dell'imputato, costui, viceversa, corre il rischio della *reformatio in pejus* della sentenza per effetto dell'appello incidentale del pubblico ministero>>¹⁸.

Inoltre, l'istituto è stato ritenuto comunque contrastante con l'art. 112 Cost. <<in quanto realizza inevitabilmente quel comportamento contraddittorio dell'ufficio del pubblico ministero, che venne indicato dal giudice costituzionale come principale motivo di contrasto [...] col principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e che

¹² Secondo quanto previsto, specificatamente, dall'art. 595, comma 3 c.p.p.

¹³ Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2000, 772.

¹⁴ Messo in evidenza da Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, cit., 166. Anche se, come emerge dalla relazione al progetto preliminare, la scelta legislativa è stata meditata alla luce della considerazione che <<trattandosi di istituto non nuovo, lo stesso viene a collocarsi in un ormai più consolidato filone interpretativo, dal quale non è sembrato opportuno discostarsi>>. V., sul punto, Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1290.

¹⁵ V., in riferimento al codice abrogato, Bellavista, *Appello (diritto processuale penale)*, cit., 774. In relazione al nuovo codice v., invece, Cordero, *Procedura penale*, cit., 1122; Tranchina, Di Chiara, *Appello (dir. proc. pen.)*, cit., 208; Montagna, *L'appello incidentale*, cit., 429; Bargis, *Impugnazioni*, cit., 775; De Caro, Maffeo, *Appello*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, 59. *Contra*, in relazione al nuovo codice, Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, cit., 167. V., altresì, la posizione intermedia assunta da Grilli, *L'appello nel processo penale*, Padova, 2001, 219; Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2001, 772.

¹⁶ Cass. pen., Sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251.

¹⁷ V., in sintesi, Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 505.

¹⁸ Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, cit., 165. V., inoltre, Montagna, *L'appello incidentale*, cit., 419; Galati, *L'appello*, in *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2001, 479. Per Cordero, *Procedura penale*, cit., 1122, <<[a]ll'imputato [...] riesce quasi inutile>>.

nessun aggiustamento” [...] potrebbe essere idoneo a legittimare nell’ambito del processo penale>>¹⁹.

Anche se la Corte costituzionale, operando un evidente *revirement* rispetto alla decisione di venti anni addietro²⁰, ha escluso che l’art. 595 c.p.p., nella parte in cui prevede, con quello di altre parti processuali, l’appello incidentale del pubblico ministero, sia da considerare costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 112 Cost. sulla base della premessa che il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all’obbligo di esercitare l’azione penale, come se di tale obbligo esso fosse, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell’accusa, una proiezione necessaria ed ineludibile²¹, il legislatore ha preferito adottare una soluzione riformistica abbastanza radicale.

Ed infatti, gli scarni criteri direttivi delineati dal legislatore delegante prevedono una conformazione dell’appello incidentale quale meccanismo attivabile esclusivamente dall’imputato e nel rispetto di fattispecie limitative allo stato assolutamente non tipizzate.

Immaginando, in ordine a siffatto profilo, la necessità di qualche puntualizzazione in relazione ai limiti soggettivi di proponibilità dell’appello incidentale, tre sono gli aspetti che la prefigurata rimodulazione dell’istituto lascia trasparire.

In primo luogo, l’eliminazione di un potere di impugnazione in via incidentale del pubblico ministero allontana l’istituto dalla funzione deflativa che ne aveva connotato

¹⁹ Sturla, *Art. 595 c.p.p.*, cit., 165.

²⁰ Gaeta, Macchia, *L’appello*, cit., 507.

²¹ Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280. Ma v., anche, Cass. pen., Sez. II, 19 marzo 1992, Cersosimo la quale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 595 c.p.p., in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. L’istituto dell’appello incidentale, ha chiarito la Corte, risponde all’esigenza di individuare adeguati strumenti processuali diretti a scongiurare il ricorso all’impugnazione come espediente meramente dilatorio: in particolare, l’appello incidentale del pubblico ministero ha funzione deterrente e ritorsiva nei confronti dell’appello dell’imputato ritenuto dilatorio e, comunque, ingiustificato, mentre l’appello incidentale dell’imputato è connotato da finalità ritorsiva, che si risolve, nei confronti del pubblico ministero, in un atteggiamento ostruzionistico. La regola secondo cui l’appello incidentale perde efficacia qualora quello principale sia dichiarato inammissibile ovvero quando l’appellante esprima rituale rinuncia all’impugnazione, oltre che dimostrare la *par condicio* fra le parti, accentua la natura deterrente dell’appello del pubblico ministero per dissuadere l’imputato dal persistere nel suo tentativo di dilazionare l’esecuzione della pena o di ottenere un vantaggio reputato ingiusto, prospettando una soluzione non finalizzata ad un risultato di giustizia, bensì ad uno scopo pragmatico di natura sostanzialmente amministrativa, quale è quello che la condanna si realizza nella sollecita espiazione della pena. Ne consegue la insussistenza di alcun contrasto con l’art. 3 cost. in quanto nell’attuale sistema il rimedio è esperibile anche da parte dell’imputato, in perfetta parità di posizioni, sottoposto ad una eguale disciplina normativa. Né sussiste compressione del diritto di difesa, giacché l’eventualità di una rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato, in conseguenza del gravame accidentale, può verificarsi soltanto se l’appello principale abbia carattere pretestuoso ed una finalità meramente dilatoria, ossia quando il privato appellante abbia piena consapevolezza dell’assoluta infondatezza del gravame proposto.

l'introduzione, venendo *a priori* meno il pericolo di stravolgimenti *in peius* dell'estensione della devoluzione delineata dall'appello principale.

Inoltre, l'impostazione monopolista della disciplina della legittimazione soggettiva determina una rivisitazione delle connotazioni dogmatiche dell'istituto, oramai del tutto privo di componenti ritorsive e proteso verso obiettivi di semplice modellamento in chiave estensiva degli ambiti valutativi del giudice d'appello – si è parlato, a tale proposito, di “contraddittorio sulle doglianze”²² – rispetto ai punti della sentenza che il pubblico ministero ha inteso porre in discussione.

Recuperando, infine, alcuni spunti forniti dalla sentenza costituzionale del 1971, il legislatore razionalizza la posizione del pubblico ministero rispetto all'esercizio del potere di impugnazione, collegandolo non più al contenuto dell'appello proposto dall'imputato ma ad una valutazione di contenuto riferita in via esclusiva alla sentenza di primo grado.

Ed allora, occorre interrogarsi sulla tenuta costituzionale di un siffatto meccanismo e, sul punto, non sembrano porsi particolari motivi di perplessità.

Infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la ragion d'essere dell'istituto trova le proprie radici nel sistema generale delle impugnazioni, e più specificamente in quello dell'appello, intendendosi con l'appello incidentale assicurare a ciascuna delle parti – od anche, si badi bene, ad una soltanto di esse – il potere di esprimere le proprie scelte dopo avuta la piena conoscenza della posizione assunta dalle altre parti in ordine alla sentenza di primo grado²³.

A differenza dell'appello principale, che ha come punto di riferimento la sentenza di primo grado, l'appello incidentale viene infatti valutato e proposto con riguardo a quella che potrebbe essere una sentenza futura a seguito dell'appello principale dell'altra parte e, nell'ambito di siffatta dinamica valutativa, l'effetto deterrente che ne deriva costituisce un effetto collaterale e non necessario dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero²⁴.

Comunque, ha ribadito la Corte, il doppio grado di giurisdizione, così diffuso e tradizionale nell'ordinamento italiano, non è oggetto di un diritto elevato a rango costituzionale, sì che ogni scelta circa l'adozione o meno dell'appello incidentale nel processo penale non può che essere riservata al legislatore, fermo restando che quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, in via principale

²² Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 510.

²³ Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280.

²⁴ Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280.

ovvero incidentale, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi della giustizia.

Rientra, dunque, nella facoltà del legislatore circoscrivere gli spazi riservati alla valutazione del pubblico ministero in ordine all'impugnazione della sentenza autorizzando l'utilizzazione, come parametro, della sentenza appellabile ed a prescindere dai possibili eventi che, su iniziativa dell'altra parte, possono modificarne il contenuto.

La sentenza, in altri termini, può essere considerata ingiusta o meno – attivandosi, a seconda dei casi, l'iniziativa impugnatoria – alla luce del suo contenuto ed a prescindere dalle possibili e future modifiche che la conformazione attuale può subire.

Anche perché, è chiaro, eventuali profili di ingiustizia connessi a quest'ultima evenienza ben possono essere contrastati con le attività, probatoria ed argomentativa, tipiche della fase di appello e finalizzate a contrastare i motivi e le richieste formulate dall'appellante in via principale.

D'altra parte, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 593, comma 2 c.p.p. come modificato dall'art. 10, comma 1, l. 20 febbraio 2006, n. 46, era stata determinata dalla considerazione secondo la quale – presso come il principio di parità tra accusa e difesa *ex art. 111, comma 2 Cost.* non comporti necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, stanti le differenze fisiologiche fra le due parti, di talché dissimmetrie sono ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza – la norma censurata non rispondeva a tali requisiti, poiché, privando *in toto* il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo vedeva soccombente, introduceva una dissimmetria radicale, in quanto una sola delle parti, e non l'altra, era ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole²⁵.

La situazione che la delega prefigura è tutt'affatto diversa, non privando il pubblico ministero del potere di rivolgere critiche anche severe alla sentenza di primo grado, ma semplicemente imponendo una verifica che non guardi ad una sentenza ipotetica – quella, cioè, che sarebbe qualora fossero accolte le doglianze rivolte dall'appellante principale – ma a quella che, per effettivi contenuti e statuizioni, appare essere in contrasto con gli interessi della giustizia.

²⁵ Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26.

L'ancoraggio al diritto di difesa, invece, appare sufficiente a sorreggere in maniera (si potrebbe dire) granitica la previsione dell'appello incidentale in favore dell'imputato²⁶ e ciò vale ancora di più se si tiene conto del fatto che la Corte costituzionale, occupandosi addirittura del principio fondamentale del contraddittorio nella formazione della prova, dopo essersi definitivamente discostata dall'orientamento fondato sul riconoscimento di una posizione paritaria alla duplice dimensione del principio nel contesto dell'art. 111 Cost., ha concluso nel senso che il principio del contraddittorio nel momento genetico della prova rappresenta precipuamente – nella volontà del legislatore costituente – uno strumento di salvaguardia “del rispetto delle prerogative dell'imputato”²⁷.

A prescindere da qualsiasi considerazione sulla configurabilità di una concezione oggettiva del contraddittorio – ha, infatti, chiarito la Corte – l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost., secondo cui nel processo penale la formazione della prova è regolata dal principio del contraddittorio, non comporta affatto che il cosiddetto profilo oggettivo del medesimo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca comunque un aspetto del diritto di difesa²⁸.

2. I nuovi limiti alla titolarità del potere di impugnazione ed alla impugnabilità soggettiva ed oggettiva.

La legge di riforma contiene, nella parte concernente il conferimento della delega legislativa, alcuni criteri direttivi che dovranno guidare il legislatore delegato nel completamento della riforma delle impugnazioni agendo sul versante, soprattutto, dell'appellabilità soggettiva ed oggettiva.

²⁶ Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26.

²⁷ Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184. La messa in discussione dell'impostazione originariamente patrocinata era già ravvisabile in Corte cost., 5 aprile 2007, n. 117, ove la Corte aveva precisato che l'enunciazione contenuta nell'art. 111, comma 4 Cost. non comporta che il cosiddetto profilo oggettivo del contraddittorio non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca comunque un aspetto del diritto di difesa. Aveva intravisto i segnali di un mutamento di prospettiva, nella lettura della norma costituzionale, Iafisco, *Il “giusto processo” all'imputato irreperibile all'esame della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2007, 1129.

²⁸ Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184. La costruzione, come è evidente, delinea un'impostazione dei rapporti tra diritto di difesa e contraddittorio che era stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale negli anni immediatamente successivi alla sua effettiva attivazione. Tra le diverse pronunce che avevano visto nel principio del contraddittorio un portato del diritto di difesa v., in particolare, Corte cost., 18 marzo 1957, n. 46; Corte cost., 1 dicembre 1959, n. 59; Corte cost., 27 aprile 1963, n. 59; Corte cost., 7 giugno 1963, n. 108; Corte cost., 31 maggio 1965, n. 41. In dottrina v., per l'accoglimento di un'impostazione siffatta, Conso, *Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 412, secondo il quale <<in un processo penale non configurabile quale processo fra parti paritariamente contrapposte, l'idea di contraddittorio sottintende l'esigenza di un'effettiva difesa (e <<difesa>> nel processo penale [...] è la <<difesa dell'imputato>>), vale a dire di una difesa in grado di funzionare efficacemente, ad ogni momento>>.

Come è noto, la l. 20 febbraio 2006, n. 46 era intervenuta su un sistema caratterizzato – fatte salve alcune ipotesi eccezionali – dalla regola della generale appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di condanna²⁹ e, allo scopo di dare attuazione ai principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, aveva reso inappellabili da parte sia del pubblico ministero sia dell'imputato le sentenze di proscioglimento, salva la sopravvenienza o la scoperta di una prova decisiva dopo la chiusura del giudizio di primo grado *ex art. 603, comma 2 c.p.p.*³⁰.

Il sistema introdotto dalla legge c.d. Pecorella è stato progressivamente rimodulato per effetto di una serie di pronunce della Corte costituzionale che, intervenendo sugli artt. 593 e 443 c.p.p., hanno grosso modo ripristinato il regime di piena appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di primo grado³¹.

Sul tessuto normativo attuale si innesta una ipotesi correttiva che, senza incidere in maniera radicale sul regime dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di condanna, ne ridefinisce gli ambiti in funzione chiaramente deflativa delle attività delle corti di appello e con l'occhio più che mai rivolto alla accentuazione del profilo di concretezza dell'ineliminabile presupposto costituito dall'interesse ad impugnare.

Ed infatti, la legittimazione ad appellare del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dovrà, in sede di esercizio della funzione delegata, essere circoscritta ai casi in cui la pronuncia abbia modificato il titolo di reato ovvero abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato³², mentre quella dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento dovrà essere esclusa allorché siano state pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” ovvero “l'imputato non ha commesso il fatto”.

La direttiva, come è di immediata percezione, differenzia l'estensione dell'intervento modificativo a seconda della tipologia di sentenza interessata dalla proposizione

²⁹ Fiorio, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 306.

³⁰ Per un'analisi delle ragioni della riforma e dell'itinerario parlamentare di essa, eccessivamente dispendiosa in questa sede, v. Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 350. V., inoltre, Presutti, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis, Caprioli, Torino, 2007, 51.

³¹ V., soprattutto, Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26; Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320. Per un'analisi dettagliata del quadro delineato dalla Corte v., ancora, Gaeta, Macchia, *L'appello*, cit., 381.

³² V., per un approfondimento di siffatte categorie penalistiche, Padovani, *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, 187. V., inoltre, Preziosi, *Le circostanze del reato*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, II, *Parte generale. Il reato*, Milanofiori Assago, 2013, 803.

dell'appello, non autorizzando correzioni al regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate secondo moduli processuali diversi da quello dibattimentale, di talché non sembra che il legislatore delegato possa modificare il regime delineato dall'art. 443 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato.

Si tratta, dunque, di un parziale ripristino della regola limitativa contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p. il quale non incide sul regime specificamente delineato dagli artt. 36 e 37, d.lgs, 28 agosto 2000, n. 274 e se, come sembra chiaro, è fondato su una valutazione negativa in termini di ricorrenza di un effettivo e (quindi) meritevole di tutela interesse ad impugnare³³, pone seri dubbi di costituzionalità non essendovi ragione di riservare un trattamento disomogeneo a situazioni analoghe.

Difatti, la maggiore estensione dell'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del rito differenziato non può essere considerata come una dazione compensativa della rinuncia da parte dell'imputato alle garanzie tipiche del dibattimento di primo grado e lo si può comprendere se solo si riflette sul fatto che l'accesso al rito speciale costituisce un diritto soggettivo dell'imputato fondato su valutazioni del tutto insindacabili³⁴, mentre la proposizione dell'appello immette il processo in una fase che, certamente, non si caratterizza per un ripristino delle garanzie predette.

Al contrario, la ridefinizione dell'area di legittimazione del pubblico ministero rispetto alle sentenze di condanna non dovrebbe incontrare limitazioni connesse alla specialità dei riti differenziati.

Restringendo l'ambito operativo dell'art. 570, comma 1 c.p.p., il legislatore delegato dovrà rimodulare la generalizzata facoltà di impugnazione conferita al procuratore generale in via concorrente rispetto a quella del pubblico ministero³⁵, dovendo la legittimazione del primo a proporre appello essere circoscritta ai casi di avocazione delle indagini e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

³³ V., rispetto all'originaria formulazione della norma processuale, Bargis, *Impugnazioni*, cit., 770; Sturla, *Art. 593 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 156; Fiorio, *L'appello*, cit., 306. Come precisato, in epoca risalente, da ³³ Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, IV, *Del procedimento penale. Inizio dell'azione penale - Istruzione - Dibattimento - Impugnazioni - Esecuzione*, cit., 474: <<Si può riconoscere interesse diretto a impugnare soltanto quando v'è la possibilità che il provvedimento produca la lesione d'un diritto soggettivo o d'altro interesse giuridico (e non semplicemente morale o dottrinale) in colui che vuol proporre la impugnazione, tenuto conto della efficienza attuale e futura del provvedimento stesso ed eventualmente anche delle ragioni addotte dalla parte>>.

³⁴ V., su siffatti profili della disciplina del giudizio abbreviato, volendo, Suraci, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2008, 78.

³⁵ Secondo Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2005, n. 22531, avverso le decisioni del giudice di pace sussiste un potere concorrente di impugnazione del procuratore della Repubblica nel cui circondario ha sede il giudice di pace e del procuratore generale presso la corte d'appello del relativo distretto.

La riforma che la legge delega prefigura tende a realizzare una evidente semplificazione rispetto a posizioni caratterizzate da interessi sostanzialmente sovrapponibili e, nel contempo, concorre ad evitare possibili contraddizioni nell'ambito di esse, posto che, è stato evidenziato, <<[I]'eventuale concorrenza di impugnazioni proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale e dal procuratore generale presso la corte d'appello presuppone il riconoscimento di una duplice autonoma titolarità, e quindi di possibili diverse richieste ad opera dei due organi del pubblico ministero, entrambi legittimati ad impugnare>>³⁶.

La Corte di cassazione, occupandosi del profilo in discorso, ha fatto notare che l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non é diversamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non é consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che é naturalmente legittimato a contestarlo³⁷.

La disposizione, dunque, assume un carattere meramente ricognitivo delle ipotesi di appellabilità previste dalla legge – nel senso che essa, come acutamente osservato, non incide sulle legittimazioni³⁸ – ed è in relazione ad essi che, ovviamente, si produrrà l'effetto restrittivo prospettato dalla delega su quella che, comunque, rimane una <<doppia titolarità autonoma>>³⁹, sebbene sottoposta a penetranti condizioni laddove il soggetto investito è il procuratore generale presso la corte di appello.

La Suprema Corte ha chiarito, peraltro, che avverso le decisioni del giudice di pace sussiste un potere concorrente di impugnazione del procuratore della Repubblica nel cui circondario ha sede il giudice di pace e del procuratore generale presso la corte d'appello del relativo distretto⁴⁰.

³⁶ Bargis, *Impugnazioni*, cit., 738. V., inoltre, Mele, *Art. 570 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 35.

³⁷ Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 38846. Sul carattere eccezionale dell'art. 570 c.p.p. v., in particolare, Cass. pen., Sez. VI, 2 maggio 1997, n. 1860. In dottrina v., invece, Mele, *Art. 570 c.p.p.*, cit., 36.

³⁸ Spangher, *La pratica del processo penale*, I, *I procedimenti speciali. Le impugnazioni. Il processo penale minorile. Accertamento della responsabilità degli enti*, Padova, 2012, 160. V., inoltre, Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 210, la quale evidenzia che la norma non è in sé attributiva del diritto d'impugnazione al pubblico ministero di grado superiore; Spagnolo, *L'impugnabilità soggettiva*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 39.

³⁹ Spagnolo, *L'impugnabilità soggettiva*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 40.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2005, n. 22531.

Ne consegue che la limitazione che il legislatore delegato dovrà introdurre avrà una portata generalissima, estesa anche ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

Infine, la delega legislativa propone un incisivo intervento sui margini di ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, prevedendo che il ricorso possa essere proposto esclusivamente per violazione di legge.